PATTO DI CONDIVISIONE "Un orto per crescere insieme"

Il Comune di Chieri, rappresentato dal Dott. Antonio CONATO, nato a [redacted], che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di Segretario Generale e dirigente dell'Area Servizi di Staff, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città n.10

E

La referente del gruppo informale "Gli amici del Cucciolo", Maria Elisa Regazzo nata a [redacted] residente a [redacted] che delega per la firma del presente patto di condivisione, come da documento allegato, Salsano Loredana nata a [redacted] residente a [redacted]

PREMESSO che

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Comune di Chieri, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 24 novembre 2014, ha approvato il Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni (d'ora in poi: "Regolamento");
- l'art. 1 del Regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce tra i principi fondamentali nel governo dei beni comuni: la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali;
- l'art. 4 riconosce i valori di riferimento volti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, ragionevolezza e precauzione, accesso;
- come previsto dall'art. 11 del Regolamento, la Giunta Comunale ha individuato l'organo deputato alla gestione delle proposte di condivisione dei beni comuni attraverso l'istituzione del Tavolo di Lavoro Interservizi sul Regolamento dei Beni Comuni.

CONSIDERATO

- che in data 17/05/2021 Maria Elisa Regazzo, in quanto referente del gruppo informale "Gli amici del Cucciolo", ha presentato al Comune una proposta di patto di condivisione (prot. n. 22453/21);
- che la proposta è stata pubblicizzata sul sito internet del Comune di Chieri nella sezione dedicata alla promozione dei beni comuni.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto: "Un orto per crescere insieme"

Il presente Patto di condivisione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.
L'asilo nido comunale "il Cucciolo" è situato in Via F. Turati nel quartiere di Campo Archero e accoglie bambini e bambine dai 5 mesi ai 3 anni. La struttura è dotata di un ampio giardino a cui si affacciano gli spazi di gioco e la mensa. In tale area, negli ultimi anni, lo staff del nido ha già sperimentato la coltivazione di un orto per attività didattiche e ludiche per i bambini e le loro famiglie, attraverso il progetto chiamato "orto con i nonni". Con lo stato di emergenza pandemica vissuto nel 2020/21 non è stato possibile proseguire le attività didattiche e ludiche e parallelamente si è formato un piccolo gruppo di volontari (alcuni ex dipendenti del Comune di Chieri e/o prossimi al pensionamento), che ha espresso la volontà di prendersi cura in maniera continuativa di questo orto.
La gestione dell'orto, seppur limitata per via dei protocolli di sicurezza anticontagio, permetterà di non interrompere il ciclo del terreno e il lavoro fatto in passato dalle educatrici e dalle famiglie dell'Asilo.

Tale iniziativa viene riconosciuta nell'ambito dei beni comuni, perché grazie all'impegno dei volontari viene restituita ad una comunità uno spazio di apprendimento e di gioco, che è al contempo un'occasione per ritrovarsi e per mantenere vive le relazioni in questo periodo di emergenza sanitaria.

Art. 2. Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa

Obiettivi del presente Patto di condivisione sono:

- aiutare l'Asilo Nido Il Cucciolo a gestire l'orto presente nel suo giardino, coltivando ortaggi ed erbe aromatiche;
- creare un gruppo di volontari che si dedichi a questa attività arricchendo e rinforzando la comunità educante che si prende cura della scuola;
- predisporre l'area ad accogliere nuovamente i bambini e le bambine del nido per la realizzazione di attività didattiche e ludiche.

Art. 3. Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

Il presente Patto di Condivisione ha validità di due anni dal momento della sottoscrizione ed è prorogabile previa verifica della bontà e sostenibilità delle attività svolte.

Il Comune può risolvere il presente Patto di condivisione in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico senza oneri a proprio carico. Analoga facoltà può essere esercitata dal proponente mediante comunicazione protocollata da inviare allo Sportello Beni Comuni (benicomuni@comune.chieri.to.it).

Art. 4. Modalità di collaborazione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento

Il proponente provvede a realizzare le seguenti azioni di cura:

Creazione e sviluppo del gruppo di volontari

- Formalizzazione del primo nucleo di volontari
- Coordinamento delle attività di cura dell'orto (chat condivisa, calendario condiviso, divisione dei prodotti ecc.)
- Promozione dell'iniziativa tra le famiglie dei bambini e delle bambine iscritte all'Asilo

Gestione dell'orto

- Preparazione del terreno in primavera
- Semina e trapianto (ortaggi, frutta, erbe aromatiche)
- Manutenzione: preparazione dei sostegni per gli ortaggi rampicanti
- Irrigazione e pacciamatura
- Raccolta dei prodotti dell'orto
- Preparazione dell'orto invernale

Attività didattiche e ludiche

- Progettazione di attività ludiche e didattiche con lo staff del Nido il Cucciolo per l'anno scolastico 2021/22

Il Comune, a sostegno dell'attività, prevede di mettere a disposizione:

- L'accesso all'area verde dell'Asilo Nido "Il Cucciolo", in accordo i referenti della struttura comunale.
- La fornitura di beni strumentali/ materiale di consumo (terriccio per semina e rinvasi, forbici da potatura, materiale per pacciamatura) a seconda della richiesta formulata tramite apposita modulistica.
- La promozione attraverso i suoi canali di comunicazione per una massima diffusione dell'iniziativa.

Il Comune prevede di supportare le azioni proposte per un impegno di spesa non superiore a 150 euro (l'anno).

Le parti si impegnano ad operare:
- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

Art. 5. Modalità di adeguamento e modifiche delle attività

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

Per riaprire la fase di co-progettazione il proponente dovrà fare richiesta formale allo Sportello Beni Comuni.

La fase di co- progettazione potrà essere riaperta anche in seguito alla richiesta da parte di un singolo cittadino/gruppo informale/organizzazione di collaborare con il proponente al raggiungimento degli obiettivi del patto di condivisione.

Per diventare membri del gruppo informale "Gli amici del cucciolo" è sufficiente inviare una mail a protocollo@comune.chieri.to.it e a benicomuni@comune.chieri.to.it per chiedere formale adesione.

Art. 6. Attività - assunzione di responsabilità e coperture assicurative

La prestazione esercitata dal proponente non configura lavoro prestato nei confronti del Comune. Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito per la cura del bene comune come sopra citato.
Le attività oggetto del presente Patto di condivisione, non rientrano tra quelle soggette all'applicazione delle norme sulla sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili.

Il proponente (così come i i membri segnalati del gruppo informale "Gli Amici del Cucciolo") è coperto da Polizza assicurativa per danni recati a terzi ed è stato inserito nella vigente Polizza infortuni del Comune di Chieri per le attività previste nelle date concordate con lo Sportello Beni Comuni.

Art. 8. Pubblicizzazione e comunicazione del Patto di condivisione

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il presente Patto di condivisione verrà infatti pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri e la firma del patto, che segna l'inizio della collaborazione, verrà pubblicizzata tramite i suoi canali social.

Inoltre, nell'ottica di un'ampia diffusione e promozione delle attività di cura e gestione dei beni comuni, il proponente si impegna a condividere la notizia della sottoscrizione del patto e i successivi aggiornamenti, notizie, eventi e risultati raggiunti nell'ambito del patto in oggetto attraverso i suoi canali di comunicazione (sito internet, canali social ecc.).

Il proponente si impegna a citare il presente patto di condivisione su tutti i supporti di comunicazione (flyers, locandine ecc.) prodotti nell'ambito delle attività previste dal patto, come definito nel vademecum della comunicazione scaricabile sul sito internet.

Art. 9. Cause di esclusione

Le cause di esclusione del proponente fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.
I risultati ottenuti alla conclusione della condivisione devono essere congrui alle finalità del presente patto. In particolare il Comune dovrà accertare, tramite la rendicontazione annuale, la bontà delle attività e della azioni di cura esercitate dal proponente. La proprietà dei beni comuni resterà invariata e verranno restituiti i mezzi e le attrezzature comunali adoperate, che dovranno essere riconsegnate nella migliore condizione possibile.

Art. 10. Valutazione e Monitoraggio

Al fine di rendicontare opportunamente le azioni di cura e di rigenerazione del bene comune stipulate tramite il presente patto, il proponente dovrà consegnare al Comune una scheda di

valutazione e monitoraggio annuale (**entro il 31/12 di ogni anno**), corredata da materiale fotografico, audio/video o multimediale.

Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

Art. 11. Adeguamento e modifiche. Norme transitorie

Al presente Patto di condivisione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.
Qualora si ritenesse necessario, il presente Patto di condivisione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.
Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore del proponente, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

Art. 12. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi al proponente e contenuti nel presente Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento.

Letto, confermato e sottoscritto in Chieri

Chieri, 28/05/21

Referente del gruppo informale
Gli amici del Cucciolo
Loredana Salsano
[redacted]

Il Segretario Generale
Antonio CONATO
[redacted]